



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2011

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di motivazione del giudizio nelle prove scritte e orali per il concorso in magistratura

ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina del concorso in magistratura, come modificata dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, contiene una disposizione relativa alle modalità di valutazione delle prove scritte e orali del concorso per magistrato ordinario che di fatto esonerano la commissione valutatrice dall'obbligo giuridico della motivazione.

La norma prevede che «il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".

Se da una parte è comprensibile l'esigenza di poter procedere nei tempi indicati dalla legge all'espletamento delle prove, dall'altra non appare possibile perseguire tale obiettivo con una compressione dei più elementari principi dell'ordinamento, come l'obbligo di motivazione in una prova concorsuale, per l'accesso a funzioni tanto delicate. La soluzione appare vieppiù irragionevole se si considera che proprio il giudizio di idoneità dovrebbe essere puntualmente motivato come ad esempio è previsto nella disciplina che regola il concorso notarile che, con riferimento alla correzione delle prove scritte precisa (articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166) testualmente che «il giudizio di non idoneità è motivato.

Nel giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione».

L'attuale norma prevista per il concorso in magistratura comprime quindi in maniera irragionevole e sproporzionata le esigenze dei giovani candidati che, avendo investito impegno e tempo per prepararsi al concorso per l'accesso ad una carriera delicata come quella del magistrato, non possono nemmeno comprendere le ragioni per le quali la loro preparazione non è stata ritenuta adeguata.

In realtà anche la motivazione per punteggio, seppur in maniera meno grave ed incisiva rispetto al semplice giudizio di «non idoneità», non è soddisfacente per i maggior margini che lascia rispetto alla possibilità di ricostruire l'*iter* logico, funzione che assolve una puntuale motivazione. Nel caso della non idoneità si finisce invece con il legittimare un principio di assoluta insindacabilità che non sembra possa essere ritenuta coerente con gli articoli 97 e 113 della Costituzione.

Il presente disegno di legge mira a modificare la norma eliminando una vistosa anomalia ed introducendo, in ragione della importanza del concorso in magistratura, l'obbligo di una motivazione che, seppur in forma sintetica, indichi ai candidati le carenze delle prove.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio in ciascuna delle prove scritte è motivato con l'indicazione del punteggio numerico accompagnato da apposita motivazione che dia contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri preventivamente costituiti. Ai fini della pubblicazione dei risultati delle prove l'insufficienza è indicata con la formula "non idoneo"».

